



CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, in vigore dal 1° aprile 2017 (pubblicata in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017), recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

Visto in particolare l'art. 9 della sopracitata legge, che statuisce che l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, da esercitarsi a pena di decadenza entro l'anno dall'avvenuto pagamento, può essere esperita solo in caso di dolo o colpa grave e che la medesima azione è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti;

Visto l'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che prevede la nomina di consulenti tecnici d'ufficio e di periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, affidando l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza nella disciplina che interessa la particolare questione oggetto del procedimento giurisdizionale;

Visto l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (nuovo codice della giustizia contabile), laddove è previsto che il P.M. presso la Corte dei conti possa avvalersi di consulenti tecnici quando sono necessarie specifiche competenze per svolgere gli accertamenti istruttori;

Visto l'art. 63, comma 3, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, che demanda al Segretario Generale della Corte dei conti, titolare del Centro di responsabilità, il compito di emanare le disposizioni di carattere generale per la liquidazione dei compensi del consulente e del custode;

Visto l'art. 97 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, nel quale la consulenza tecnica d'ufficio è prevista, al Capo IV del Codice, tra i mezzi di ammissione e assunzione delle prove ed è disposta dal collegio giudicante con propria ordinanza;



Visti gli artt.20 e 21 del D.M. 30 maggio 2002 che stabilisce la misura degli onorari per visite medico-legali e accertamenti medico-diagnostici;

Visto l'art. 97, comma 5, lettera a) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, che prevede che al consulente tecnico d'ufficio deve essere corrisposto un anticipo sul suo compenso ed il successivo comma 6, laddove è stabilito che *il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio, il collegio regola definitivamente il relativo onere;*

Considerato che i predetti Organi giurisdizionali della Corte dei conti si avvalgono, per le esigenze di consulenza tecnica in ambito medico, anche della Sezione speciale del Collegio medico legale della Difesa, istituita con legge 20 dicembre 1961. n. 1345;

Considerato che la predetta Sezione speciale è frequentemente incaricata di rendere perizie e consulenze mediche su fascicoli istruttori delle Procure regionali, nonché consulenze tecniche d'ufficio a richiesta del collegio giudicante;

Considerato che la Sezione speciale in questione deve essere opportunamente integrata da figure professionali mediche che coprano le diverse specializzazioni necessarie a consentire al Collegio medico di poter adeguatamente corrispondere alle richieste di perizie dei predetti organi giurisdizionali;

Considerato che alla luce della innovativa disciplina concernente la responsabilità medica è prevedibile il verificarsi di un considerevole aumento delle richieste di ausilio tecnico per le relative fattispecie;

Tenuto conto che l'esigenza di fruire dell'ausilio medico per gli organi giurisdizionali della Corte dei conti, assolutamente necessario per il corretto funzionamento delle competenze inquirenti e giudicanti del medesimo Istituto, comporta una consequenziale spesa che si presume inferiore ove ci si avvalga della predetta Sezione speciale, ancorché integrata da professionalità mediche esterne, rispetto alla alternativa ipotesi dell'affidamento a medici specialisti privati;

Ritenuto di dover dare previamente luogo ad una fase sperimentale, al fine di poter monitorare, dopo un certo lasso temporale, il buon funzionamento del sistema ed i risparmi di spesa conseguenti, che costituiscono invero un ulteriore obiettivo dell'iniziativa

Tutto ciò premesso



DECRETA

Art. 1

È istituito presso la sede centrale in Roma della Corte dei conti l'elenco del personale medico specialista per consulenze tecniche d'ufficio.

Art. 2

Al predetto elenco possono iscriversi i medici in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare in apposita autocertificazione, da inoltrare telematicamente, via pec, all'indirizzo di posta elettronica: cmlcderm@cor-teconticert.it della Segreteria della Sezione Speciale del Collegio medico legale della Difesa:

- titolo di studio e relativa specializzazione
- iscrizione in albi professionali formati a norma di legge
- assenza di condanne penali e contabili, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- assenza di conflitti di interesse e di situazioni di incompatibilità di fatto o di diritto riferite alle attività della Corte dei conti

Art. 3

La Procura generale, le Procure regionali e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per le esigenze collegate alla trattazione dei fascicoli istruttori in materia di sinistri sanitari e relativi giudizi, possono avvalersi della Sezione speciale del Collegio medico legale della Difesa, integrata dagli specialisti iscritti al predetto elenco.

Art. 4

La Sezione Speciale del Collegio medico legale della Difesa, istituita presso la Corte dei conti, quando incaricata di rendere pareri e/o consulenze da parte degli organi di cui all'art. 3, integra il Collegio con esperti iscritti al predetto elenco, in possesso della specializzazione necessaria per corrispondere ai quesiti formulati nell'ambito dell'istruttoria del p.m. procedente o nel pertinente giudizio di responsabilità amministrativa.



Art. 5

L'elenco del personale medico specialista per consulenze tecniche d'ufficio è tenuto dall'apposita struttura amministrativa di supporto alla Sezione speciale del Collegio medico legale che, a tal fine, viene integrata da ulteriori due unità anche in assegnazione aggiuntiva. Alla stessa compete la verifica delle autocertificazioni prodotte a comprova del possesso dei requisiti.

Art. 6

Agli esperti iscritti nell'apposito elenco, chiamati ad integrare il Collegio medico legale, compete l'onorario di cui agli artt. 20 e 21 del D.M. 30 maggio 2002, nella misura del 50%, da liquidarsi con le modalità di cui all'art. 97, comma 6, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; onorario che il medico specialista deve dichiarare di accettare all'atto dell'iscrizione nell'elenco.

Art. 7

Il presente provvedimento sarà sottoposto ad eventuale rivisitazione dopo una fase sperimentale della durata di 1 anno decorrente dalla relativa registrazione, sulla base degli esiti del monitoraggio che sarà effettuato per accertare il buon funzionamento del sistema ed i risparmi di spesa conseguiti per effetto dell'iniziativa.

Art. 8

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione generale programmazione e bilancio per la registrazione.

CORTE DEI CONTI
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
E CONTABILE
 Visto e registrato al n. 1014
 Roma, 30 GIU. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
MARCO DE FARINA

Fabio Viola



